

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 2470</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLAVINI, ADDUCE, AMATO, ANNUNZIATA, DORINA BIANCHI, BIMBI, BURANI PROCACCINI, CAMPA, CARLUCCI, CESARO, COLA, COLLÈ, GIULIO CONTI, DETOMAS, DI TEODORO, FALLICA, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, FRIGERIO, GALLO, GERMANÀ, LANDI DI CHIAVENNA, LISI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESI, MASINI, MAZZONI, MILANESE, MORETTI, PAOLONE, PATRIA, PEZZELLA, RICCIUTI, ROMANO, ROMOLI, SANDI, SANTORI, SANTULLI, SCALTRITTI, SELVA, TARANTINO, TARDITI, TIDEI, VIALE, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZAMA, ZANETTA**

Soppressione del canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi

*Presentata il 5 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende una proposta di legge già presentata nella XIII legislatura (atto Camera n. 2579).

Gli alberghi, gli esercizi pubblici, le navi, gli aerei, gli ospedali, le case di cura, gli uffici, gli studi professionali, sono, tra gli altri, tenuti a corrispondere un canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni — radiodiffusioni e televisione — per gli apparecchi detenuti in ogni stanza o locale, escluso il primo, la cui misura per l'anno 2002 è stata determinata con il

decreto del Ministro delle comunicazioni 30 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2001, n. 296, ai sensi di quanto previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Già risulta difficile condividere il principio secondo il quale ciascuno di questi utenti, per il primo televisore, è soggetto al pagamento di un canone speciale pari a più del doppio del canone di abbonamento privato; ancor meno che essi siano tenuti a pagare ulteriori canoni per ciascun altro

apparecchio detenuto, quando ogni privato cittadino può, in casa propria, detenere più televisori senza alcun ulteriore aggravio.

Si rammenta altresì che all'imposizione in parola si aggiungono la tassa di concessione governativa o comunale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 4 per cento.

Ulteriore discriminazione, poi, è posta a carico degli esercizi stagionali, che pagano per il primo televisore un canone annuale, mentre solo per quelli ulteriori al

primo l'importo è dovuto in rapporto agli effettivi mesi di utilizzo.

Anche in considerazione del buon andamento del bilancio della RAI — Radiodiffusione italiana spa — si ritiene, dunque, che si possa prendere in considerazione la presente proposta di legge, volta a ridurre, attraverso la soppressione del canone speciale di abbonamento alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi fuori dall'ambito familiare gli aggravii alle gestioni delle imprese che operano nel settore turistico.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. A decorrere dall'anno 2003 è soppresso il canone supplementare di abbonamento alle radiodiffusioni per le detenzioni fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi, dovuto per ogni stanza o locale, escluso il primo.

€ 026



\*14PDL0029510\*